

In riscontro al quesito formulato a mezzo fax in data 12.01.2012, si ritiene che la differenza tra i livelli di progettazione definitiva ed esecutiva definiti dal codice e dal regolamento attengono esclusivamente al grado di approfondimento, pertanto la capacità tecnico professionale prescinde da livello di progettazione eseguita (definitiva o esecutiva).

Firenze, 18.1.2011